

PERVENUTO A: COMM.NE

111

IN DATA: 12/09/2018

Titolo - MODIFICATIVO

Il titolo diventa PROGETTO DI LEGGE “~~Modifica dell’articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71 – Legge in materia di sostegno allo sviluppo economico – Norme in materia di imprese e settori innovativi, della di residenza semplificata, della di residenza per motivi economici, e del di permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali, di facilitazione delle attività economiche ed in materia di attività varie d’impresa”~~”

Art. 3bis - AGGIUNTIVO

(Polizza Assicurativa per Agenzie di viaggio e turismo e Tour Operator)

1. L’articolo 28, comma 7, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 è così sostituito:

“7. Per L’esercizio dell’attività è necessario, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia di rilascio di patenti d’esercizio, non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stipulata apposita polizza assicurativa prevista dal regolamento di attuazione.”

2. È abrogato il comma 3 dell’articolo 2 del Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n. 135.

Art. 3ter - AGGIUNTIVO

(Modifiche alla Legge 29 maggio 2013 n.58 - E-commerce)

1. L’articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n.58 è così sostituito:

“2. Indicati gli elementi di cui al precedente comma viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività e-commerce che deve essere esposto nel sito.”

2. L’operatore di e-commerce è tenuto a rimuovere dal proprio sito e-commerce il marchio identificativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. L’Ufficio Attività di Controllo, qualora l’operatore e-commerce non ottemperi a quanto stabilito al comma 2 commina una sanzione amministrativa pari ad euro 500.

4. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che l’operatore economico abbia ottemperato al disposto di cui al comma 2, l’Ufficio Attività di Controllo provvede all’inibizione della modalità di vendita di commercio elettronico.

Art. 3quater - AGGIUNTIVO

(Modifiche all’ Allegato “1” della Legge 26 luglio 2010 n. 130)

1. L’art. 3, comma 1, dell’Allegato "A" della Legge n.130/2010 è così sostituito:

"1. A norma dell'articolo 66 comma 1 della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, C7, D2, e D5 di cui all'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140."

Art. 3quinqes - AGGIUNTIVO

(Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 - Revoca della licenza)

1. L'articolo 30, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n. 40 è così sostituito:

"3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 2, commette una ulteriore violazione amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni correnti; se l'ulteriore violazione amministrativa è la medesima delle precedenti si applica la revoca della licenza. Per le società alle quali viene revocata la licenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 2, 3 e 5."

Art. 3sexies - AGGIUNTIVO

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Delegato 25/04/2014 n. 63 - Destinazione fideiussione attività commerciali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 63/2014 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. La fideiussione di cui al comma 1, lettera b), può essere rilasciata o ridotta prima della scadenza del termine di cui al comma 2, su parere conforme del Comitato Valutatore, di cui all'articolo 9 della Legge 04/12/2015 n. 178, in relazione alla presentazione di un nuovo progetto imprenditoriale volto al reinvestimento della somma liberata."

Art. 3septies - AGGIUNTIVO

(Norme di facilitazione delle attività economiche)

1. Con l'obiettivo di migliorare significativamente la capacità del sistema economico e amministrativo sammarinese di dare risposte rapide alle richieste delle imprese e favorirne l'insediamento, la crescita e lo sviluppo, con riguardo sia alla fase di avvio che all'operatività quotidiana delle attività; di coordinare l'attività dei vari uffici della Pubblica Amministrazione con il nascente Ufficio Attività Economiche e consentire effettivamente alle imprese di avere quest'ultimo ufficio come unico punto di contatto con la PA, avendo certezza dei tempi delle risposte e potendo sostituire con segnalazioni certificate una serie di pratiche che oggi richiedono complessi procedimenti; e infine di migliorare il potere di

sanzione di comportamenti non in linea con le normative da parte dell'Ufficio Attività di Controllo, con Decreto Delegato sono dettate:

- a) le opportune disposizioni attuative della relazione elaborata dal *“Gruppo di Lavoro intersettoriale ed interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del numero di procedure, tempistiche e costi necessari per avviare un'attività di impresa”*, di cui alla delibera numero 28 del 17 Luglio 2018, al fine di fornire all'Ufficio Attività Economiche di cui al Decreto Delegato 22/2018 gli strumenti normativi per attuare un effettiva riduzione della burocrazia nel rapporto fra l'impresa e l'amministrazione secondo gli obiettivi contenuti nella premessa alla delibera stessa;
 - b) le disposizioni normative atte a riformare la vigente disciplina sulle società e sull'attività delle imprese, in particolare con l'obiettivo di superare la necessità per le imprese industriali, di servizio, artigianali e commerciali di ottenere una licenza d'esercizio per esercitare la propria attività, e di far sì che le attività economiche, una volta costituite in forma societaria o individuale, siano in grado di operare e assumere obbligazioni, spostando i necessari controlli ad una fase successiva all'avvio delle attività stesse. In tale ambito potranno essere riformate e coordinate eventuali disposizioni particolari esistenti per alcuni settori economici;
 - c) le necessarie revisioni alle normative di controllo e sanzione di comportamenti scorretti da parte delle attività economiche, in particolare riguardo alla possibilità di sospendere o revocare le attività in caso di ripetute violazioni delle norme e ad un più efficiente sistema di controlli e sanzioni in materia di lavoro irregolare.
2. Al fine di rendere più efficiente la gestione dei Centri Commerciali di cui alla Legge 26 luglio 2010 n. 130, con Decreto Delegato può essere normata:
- a) una procedura semplificata per consentire l'esecuzione di opere edili inerenti la trasformazione interna, le finiture edili ed attività analoghe e/o simili riguardanti locali ed unità immobiliari adibiti ad attività commerciale, nonché a quelli connessi e/o al servizio degli stessi mediante presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che ne attesti ed autocertifichi la rispondenza alle prescrizioni di legge;
 - b) la disciplina dell'affitto di ramo d'azienda e dell'utilizzo degli spazi ed unità adibiti ad attività commerciali e/o connesse nell'ambito della gestione dei centri commerciali, con particolare riferimento alla costituzione del ramo, agli elementi essenziali del contratto ed ai relativi obblighi di gestione, nonché al rilascio delle autorizzazioni o licenze agli affittuari.

3. La relazione di cui al comma 1, lettera a), e le linee guida degli interventi normativi di cui ai commi precedenti sono discussi nella competente Commissione consiliare prima dell'emissione dei Decreti Delegati.

Art. 4 - MODIFICATIVO

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese già operanti alla data in vigore della presente legge e rientranti nelle disposizioni del decreto delegato 24 luglio 2014 n. 116 ed eventuali successive modifiche restano assoggettate alle disposizioni di tale decreto.
2. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività di Controllo le disposizioni di cui all'articolo 3quinques sono in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 4 bis - AGGIUNTIVO

(. Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Legge 6 agosto 2018 n. 103, di cui sono fatti salvi gli effetti prodotti.



Art. 4 bis - AGGIUNTIVO

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Legge 6 agosto 2018 n. 103, di cui sono fatti salvi gli effetti prodotti.
2. È abrogato il Decreto Delegato n.122/2016.

Antonio Zaffera

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
PERVENUTO A: <i>COM. NE 111</i>
IN DATA: <i>12/09/2018</i>